



COMUNE DI BORRELLO PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N. 4 Data 03/02/2021	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2021.
-------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **TRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 15,30 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U. n. 267 del 18.08.2000, è stato per oggi convocato e si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRORDINARIA**.

Risultano presenti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
Armando DI LUCA	SINDACO	X	
Vincenzo DI BENEDETTO	Consigliere	X	
Felice Antonio CASCIATO	Consigliere	X	
Domenico PUCE	Consigliere	X	
Giovanni Antonio DI NUNZIO	Consigliere		X
Antonio EVANGELISTA	Consigliere	X	
Jane LUCIANO	Consigliere	X	
Andrea GIANNOTTI	Consigliere	X	
Gino DI CESARE	Consigliere	X	
Nicola DI MONACO	Consigliere		X
Giovanni DI LUCA	Consigliere	X	
	TOTALE	9	2

Partecipa alla seduta il Segretario Dr. DI FRANCESCO Nicola, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Armando DI LUCA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

***Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
ALIQUOTE ANNO 2021.***

Sentito il Sindaco, il quale illustra la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

*Rilevato che sull'atto propositivo di cui sopra sono stati resi i pareri così come prescritto
dall'art. 49 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;*

Condivisi i contenuti dell'atto propositivo in argomento;

Con voti favorevoli n. 9 , Astenuti // , su n. 9 presenti e votanti;

D E L I B E R A

*1)-di approvare la proposta di deliberazione meglio specificata in premessa che viene allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.*

=====

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ALIQUOTE ANNO 2021.

Su proposta del sindaco:

Visto l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 - commi da 739 a 783 - il quale dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto l'art. 1 - della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che:

- comma 748 - l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750 - l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 - fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 - l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754 - per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755 - a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Rilevato che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vige l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato che il Servizio Tributi ha effettuato una stima del gettito IMU per l'anno 2020 tenendo conto della base imponibile e della volontà dell'Amministrazione comunale di non aumentare la pressione fiscale con la determinazione delle nuove aliquote del tributo;

Visto l'atto consiliare n. 8 del 08/07/2020, con il quale vennero approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 come di seguito indicato:

- **0,5 per cento** per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze – detrazione euro 200,00 -
- **0,86 per cento** per gli altri fabbricati e terreni edificabili;
- **0,1 per cento** per fabbricati rurali strumentali;
- **0,1 per cento** per fabbricati costruiti dall'impresa esecutrice e destinati alla vendita.

Ritenuto di dovere confermare le nuove aliquote dell'IMU a valere per l'anno 2021;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 08/07/2020 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta;

Preso atto che dopo la soppressione dell'agevolazione nel 2020, **per i pensionati AIRE l'IMU è stata parzialmente reintrodotta prevedendo l'esonero al 50%**, dal comma 48 dell'articolo 1 della **legge di Bilancio 2021** che recita: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di

pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà" ossia al 50%;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi in modo palese;

DELIBERA

Di approvare le premesse del presente atto per farne parte integrante e sostanziale

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- **0,5 per cento** per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze – detrazione euro 200,00 -
- **0,86 per cento** per gli altri fabbricati e terreni edificabili;
- **0,1 per cento** per fabbricati rurali strumentali;
- **0,1 per cento** per fabbricati costruiti dall'impresa esecutrice e destinati alla vendita

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione diverrà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Parere di **Regolarità Tecnica: Favorevole**

Data: 03/02/2021 _IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Avv. Armando DI LUCA)

Parere di **Regolarità Contabile: Favorevole**

Data: 03/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Avv. Armando DI LUCA)

Approvata con voti unanimi

Immediatamente esecutiva Data 03/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE (DR. DI FRANCESCO Nicola)